

STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Aggiornamento approvato dall'Amministratore Unico di AMA S.p.A. con determinazione n.
08 del 19/02/2020

ARTICOLO 1 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

È istituito presso AMA SpA un Organismo con funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza e all'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 (di seguito anche solo "Decreto"), allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della Società.

Il presente Statuto disciplina il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza (OdV), individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo deve improntarsi a principi di professionalità, onorabilità, autonomia e indipendenza.

A tal fine sono attribuiti all'Organismo autonomi poteri di iniziativa e controllo, tali da consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste nel Modello.

L'Organismo risponde direttamente all'Organo Amministrativo della Società, il quale provvede a dotarlo di un fondo adeguato, vincolato esclusivamente alle spese di funzionamento dell'OdV stesso.

ARTICOLO 2 - NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV è un organo collegiale composto da tre membri nominati dall'Organo Amministrativo della Società, che individua anche il membro con funzioni di Presidente.

L'OdV deve possedere i requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale. I suoi membri sono scelti tra soggetti qualificati ed esperti che abbiano elevate competenze nell'organizzazione, gestione e controllo di aziende nonché in materia penale, con specifico riferimento alla prevenzione dei reati presupposto del Decreto.

La professionalità e la competenza dei membri esterni dovrà risultare dai titoli conseguiti e dall'esperienza maturata come componenti di Organismi di Vigilanza, preferibilmente in società a partecipazione pubblica.

Non possono ricoprire la carica di componente dell'Organismo e, se eletti, decadono dalla carica, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Società, nonché il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli

Amministratori delle società controllate da AMA SpA, nonché di quelle sottoposte a comune controllo.

Non possono essere nominati componenti dell'Organismo e, se eletti, decadono coloro i quali abbiano riportato una condanna – anche non definitiva – per uno dei reati previsti dal Decreto.

Non può essere nominato, infine, componente dell'Organismo colui che versi in una situazione che possa generare conflitto di interesse, ovvero sia legato da contratti di consulenza o, in generale, da interessi economici alla Società stessa.

Il Presidente dell'OdV ha il compito di provvedere all'espletamento delle formalità relative alla convocazione, fissazione degli argomenti da trattare e allo svolgimento delle riunioni collegiali; tiene e aggiorna il Libro delle riunioni collegiali e la documentazione relativa ai controlli svolti.

La nomina dell'OdV è resa nota a ciascun componente e da questi formalmente accettata.

L'Organo Amministrativo comunica formalmente l'avvenuta nomina dell'OdV a tutte le funzioni aziendali, illustrando poteri, compiti, responsabilità dell'Organismo, nonché la finalità della costituzione di quest'ultimo.

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA DEI COMPONENTI DELL'OdV

I componenti dell'OdV sono tenuti a non divulgare o a utilizzare per scopi diversi da quelli previsti dal Modello, le notizie e/o le informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. L'Organismo tratterà ogni informazione o notizia di cui venga in possesso nell'espletamento dell'incarico, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di tutela della protezione dei dati personali.

ARTICOLO 4 - DURATA IN CARICA E CONTINUITA' DELL'OdV

Al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità di azione dell'Organismo, la durata dell'incarico dell'Organismo di Vigilanza è di tre anni. In ogni caso, ciascun componente dell'Organismo rimane in carica fino alla nomina del successore.

L'Organo Amministrativo, con propria motivata deliberazione e voto unanime, può

revocare la nomina a componente dell'OdV nei casi di incompatibilità/confitto di cui al predetto art. 2 ovvero per giusta causa.

Entro trenta giorni dalla deliberazione di revoca, l'Organo Amministrativo provvede alla nomina del nuovo componente in sostituzione di quello revocato.

Nei casi di cui all'articolo 2, l'Organo Amministrativo, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, fissa un termine non inferiore a 30 giorni (dalla scoperta della situazione) entro il quale deve cessare lo stato di incompatibilità/confitto. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, l'Organo Amministrativo procede alla revoca.

Si configurano quali giuste cause di revoca:

- a.) l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza per un periodo superiore a sei mesi;
- b.) l'attribuzione al componente dell'Organismo di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo stesso;
- c.) un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo ovvero l'assenza ingiustificata a due o più riunioni consecutive dell'OdV;
- d.) una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- e.) una sentenza di condanna passata in giudicato a carico dei componenti dell'Organismo per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- f.) una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell'Organismo, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi di cui alle superiori lettere d.) - e.) - f.), l'Organo Amministrativo può comunque disporre la revoca del componente dell'Organismo nelle more del

passaggio in giudicato della sentenza.

Ciascun componente dell'OdV può recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno quattro mesi.

Il recesso è comunicato a mezzo pec dall'interessato all'Organo Amministrativo ed agli altri componenti dell'OdV.

Inoltre, in caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o decadenza di un componente dell'Organismo, l'OdV ne dà comunicazione tempestiva all'Organo Amministrativo, che provvederà alla sostituzione del componente entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente dell'OdV, subentra a questi il componente più anziano, il quale rimane in carica fino alla data di nomina del nuovo Presidente.

ARTICOLO 5 - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DELL'OdV

L'OdV si riunisce con cadenza almeno bimestrale e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne faccia richiesta scritta al Presidente almeno un componente dell'Organismo stesso.

Il Presidente convoca i componenti dell'OdV a mezzo posta elettronica, almeno quattro giorni prima della data stabilita per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 48 ore prima della stessa; la convocazione contiene l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'incontro.

Le riunioni dell'OdV si tengono, di regola, presso la sede della Società; possono svolgersi anche in audio/video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di parità di trattamento ed intervento dei componenti dell'Organismo.

Si intende, in ogni caso, validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione, partecipino tutti i componenti dell'Organismo.

Le riunioni dell'OdV sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e sono presiedute dal Presidente, ovvero in caso di assenza di questo dal componente più anziano.

Ciascun componente dell'Organismo ha diritto ad un voto ad eccezione del Presidente al quale spettano, in caso di parità nella votazione, due voti. Il voto è

palese, salvo il caso in cui sia diversamente stabilito dall'OdV stesso.

Le delibere dell'OdV sono valide se adottate con il consenso della maggioranza assoluta dei presenti.

Ciascun componente dell'OdV presente alla riunione ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del suo eventuale dissenso.

Delle riunioni dell'OdV deve redigersi un verbale, trascritto in un apposito libro conservato a cura del Presidente ovvero di un componente dell'Organismo di Vigilanza, designato dall'Organismo stesso.

Dal suddetto verbale devono risultare:

- i nomi dei presenti;
- l'ordine del giorno e le sue eventuali integrazioni;
- per ogni argomento trattato, le dichiarazioni a verbale ove richieste;
- la delibera adottata, il quorum deliberativo e ogni informazione utile a giudizio del Presidente.

Il verbale deve essere sottoscritto dagli intervenuti.

È fatto obbligo a ciascun membro dell'OdV di astenersi dalla votazione nel caso in cui si trovi in situazione di conflitto di interessi con l'oggetto della delibera.

Alle riunioni aventi ad oggetto segnalazioni, valutazioni e/o proposte di provvedimenti da adottare nei confronti di un componente dell'Organismo, questi non potrà prenderne parte. In caso di inosservanza dell'obbligo di astensione, la delibera si ritiene invalidamente adottata qualora, senza il voto del membro dell'Organismo che avrebbe dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza.

ARTICOLO 6- POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo vigila su:

- l'effettività e l'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- l'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 (i Reati);

- l'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso anche in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative;
- l'adeguatezza, l'applicazione e l'efficacia del sistema disciplinare;
- l'efficacia del sistema di comunicazione interna, per consentire la trasmissione all'OdV di notizie rilevanti di condotte illecite o ritenute tali, garantendo la tutela e la riservatezza del segnalante (whistleblowing).
- l'effettiva diffusione ed efficacia dei programmi di formazione del personale.

Ai suddetti fini l'OdV può:

- formulare proposte di adeguamento e aggiornamento del Modello a seguito di novità normative o significative violazioni delle prescrizioni ivi previste o di mutamenti organizzativi;
- promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza, la comprensione ed il miglioramento del Codice Etico;
- mantenere un collegamento costante con il Collegio Sindacale, le altre funzioni di controllo interno, in particolare con il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza;
- accedere presso tutte le strutture aziendali, senza necessità di preventivo consenso, per ottenere ogni informazione o dato ritenuto utile, rilevante e necessario per lo svolgimento delle attività di verifica, analisi e controllo;
- decidere di delegare uno o più specifici adempimenti ad un suo componente, o ad una struttura interna a tale scopo identificata ovvero avvalersi dell'ausilio di uno o più professionisti esterni, utilizzando gli appositi fondi a tal fine messi a disposizione dalla società, fermo restando la responsabilità in capo all'OdV nel suo complesso;
- rapportarsi direttamente con il personale della Società per ottenere le informazioni/documenti necessari alla verifica dell'effettiva attuazione del Modello da parte delle strutture organizzative aziendali.

In caso di accertamento di violazioni del Modello, l'OdV segnala prontamente e formalmente l'evento all'Organo Amministrativo, proponendo la misura sanzionatoria più idonea tra quelle previste dal sistema disciplinare del Modello.

ARTICOLO 7 - REPORTING DA PARTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV adotta entro i primi sei mesi di ciascun anno il Piano delle attività che intende svolgere, comunicandolo all'Organo Amministrativo.

L'OdV opera secondo due linee di reporting:

1. la prima, su base continuativa, direttamente con il Presidente dell'Organo Amministrativo ovvero con l'Amministratore Unico, informando circa lo stato di attuazione del Piano;
2. la seconda, annuale, con la redazione di una relazione scritta sull'adeguatezza e l'applicazione del Modello, trasmessa all'Organo Amministrativo.

In particolare, la relazione annuale espone:

- l'attività svolta dall'Organismo;
- eventuali criticità evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;
- il resoconto, effettuato nel rispetto del principio di tutela dell'identità del segnalante, delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni su presunte violazioni del Modello e l'esito delle verifiche svolte su tali segnalazioni;
- le azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare per consentire l'adeguatezza e l'effettività del Modello e dei suoi protocolli;
- l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento delle attività di verifica.

L'OdV informa l'Organo Amministrativo in tutti i casi in cui ritenga opportuno o necessario un coinvolgimento dello stesso nonché ogni qualvolta sia richiesto dal medesimo Organo Amministrativo.

Gli incontri con gli organi societari cui l'Organismo riferisce o rapporta devono essere verbalizzati; copia dei verbali è custodita dall'Organismo nell'apposito archivio.

ARTICOLO 8 – FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza riceve, obbligatoriamente ed immediatamente, le informazioni disciplinate dai Flussi Informativi previsti dal Modello.

ARTICOLO 9 - RESPONSABILITA'

Tutti i componenti dell'OdV sono solidalmente responsabili nei confronti della Società dei danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e degli obblighi di legge imposti per l'espletamento dell'incarico.

La responsabilità per gli atti e per le omissioni dei componenti dell'Organismo non si estende a quello di essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto iscrivere a verbale il proprio dissenso ed abbia provveduto a darne tempestiva comunicazione all'Organo Amministrativo.

ARTICOLO 10 - REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

La definizione del calendario delle attività, la verbalizzazione delle riunioni, la determinazione delle cadenze temporali e l'individuazione dei controlli e delle procedure di analisi possono formare oggetto di apposito Regolamento, redatto in autonomia dall'Organismo sulla base di quanto previsto dal Modello.